



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 154 DEL 15.12.2016

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che con Delibera G.M. è stato istituito, in via sperimentale, il nuovo mercatino settimanale nella Frazione Campora San Giovanni che sostituisce, con modifica di localizzazione e giorno di apertura del precedente attivo, a cadenza domenicale, in via delle Ginestre;
- Considerato che il mercatino settimanale si svolgerà nella giornata di Mercoledì con orario dalle ore 7 alle ore 14, in via dei Gladioli;
- Atteso che il mercatino si svolgerà mediante allestimento di banchi espositori da posizionarsi sulla sede stradale, negli spazi individuati ed ubicati tra le intersezioni di via delle Orchidee e via Tulipano;
- Ritenuto necessario dare attuazione alla delibera mediante l'adozione di un provvedimento di sospensione e limitazione della circolazione veicolare nell'area interessata, a tutela della pubblica e privata incolumità, della sicurezza di espositori e visitatori;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D.lgs n.285/92;
- Visto: la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto: Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
- Vista: la normativa vigente;

ORDINA

A decorrere da **Mercoledì 21 dicembre 2016**, la sospensione della circolazione in **via dei Gladioli**, nel tratto compreso tra via delle Orchidee e via dei Tulipano, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli a spese dei proprietari/trasgressori, **ogni mercoledì, dalle ore 7.00 alle ore 14.00**, per consentire lo svolgimento del mercatino settimanale.

ORDINA ALTRESI'

Ne l'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.


È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - a) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - c) al Servizio 118 di Cosenza.

per quanto di loro competenza



AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. Emilio Caruso